

Allegato A

DISPOSIZIONI OPERATIVE per il prelievo in selezione del cinghiale nella Regione Molise.

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Figure tecniche
- Art. 4 Aree d'intervento
- Art. 5 Soggetti Autorizzati alla caccia di selezione
- Art. 6 Idoneità
- Art. 7 Prova pratica di tiro
- Art. 8 Ammissione ai corsi
- Art. 9 Albo dei cacciatori di selezione
- Art. 10 Accesso al prelievo selettivo
- Art. 11 Assegnazione delle aree d'intervento
- Art. 12 Mezzi consentiti per l'abbattimento
- Art. 13 Modalità di esercizio del prelievo
- Art. 14 Recupero dei capo feriti e prelievo errato
- Art. 15 Periodi
- Art. 16 Prelievo di urgenza
- Art. 17 Organi preposti al controllo
- Art. 18 Norme di sicurezza
- Art. 19 Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Finalità

Le presenti disposizioni Operative della Regione Molise sono approvate in attuazione dell'art. 11, *quaterdecis*, comma 5 della legge 248/2005 e disciplina la caccia di selezione al cinghiale ed hanno le seguenti finalità:

1. ricostituire i limiti di tollerabilità della specie *Sus Scrofa* tali da ridurre i danni alle colture agricole, la prevenzione sanitaria di zoonosi, la diffusione di patologie virali l'allarme sociale, gli impatti sulla biodiversità nonché i sinistri stradali causati dalla specie;
2. conservare la presenza della specie sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura;
3. adeguare le presenze nel territorio della Regione Molise ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative, assicurandone la protezione e la gestione, attraverso l'applicazione delle misure necessarie;
4. contribuire alla conoscenza delle popolazioni di cinghiali presenti sul territorio sia attraverso l'analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi sulla base di opportune metodologie di conteggio.

Le predette finalità saranno raggiunte principalmente attraverso l'organizzazione del prelievo selettivo al Cinghiale mediante la caccia di selezione.

Le presenti disposizioni si applicano su tutto il territorio venabile della Regione Molise ivi comprese le aziende faunistiche venatorie, per i relativi iscritti, occupato stabilmente o temporaneamente da individui appartenenti alla specie dei suidi selvatici del genere *Sus Scrofa Selvaticus*.

Art. 2

Funzioni

1. La caccia di selezione è un prelievo selettivo programmato per specie, quantità, sesso e classi di età attraverso il piano di abbattimento selettivo approvato dalla Regione Molise su parere dell'ISPRA, avente lo scopo di riportare le popolazioni selvatiche di cinghiali verso un equilibrio con le attività antropiche.
2. La Regione Molise esercita il coordinamento e il controllo sull'applicazione del presente Disciplinare, ai sensi della vigente normativa, in ottemperanza alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1.
3. La Regione istituisce un Albo dei cacciatori di selezione (di seguito denominato Albo), secondo quanto indicato all'Art. 9 del presente Disciplinare.

Art. 3

Figure tecniche

1. Alla gestione faunistica-venatoria del cinghiale sono preposte le seguenti figure:
 - a. Regione Molise;
 - b. Osservatorio tecnico scientifico degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche; “da qui in avanti denominato in breve *Osservatorio Faunistico*”.
 - c. AA.TT.CC. (Ambiti territoriali di caccia);
 - d. Cacciatore di selezione abilitato;
 - e. Coadiutore del Cacciatore di Selezione abilitato;
 - f. Operatore abilitato per il recupero con il cane da traccia.

Art. 4

Aree d'intervento

Ai fini delle presenti Disposizioni l'Osservatorio Faunistico suddivide il territorio Regionale in:

- a. Distretti (D)**
- b. Unità di Gestione (UG)**
- c. Quadranti (Q)**

Ogni **Distretto** è suddiviso in **Unità di Gestione** riportante, tramite cartografia, le aree maggiormente sensibili o cosiddette “aree critiche” denominate **Quadranti**, più specificatamente:

- i. **Distretto**: area del territorio Regionale suddivisa per AA.TT.CC.;
- ii. **Unità di Gestione**: porzione di territorio o area critica su cui si siano:
 1. accertati i danni alle colture Agro-Forestali;
 2. sussistano circostanze di potenziale pericolo o pericolosità imminente per le attività umane o per l'incolumità delle persone;
 3. siano verificate la densità di presenza della specie, non contenuta attraverso interventi ordinari di attività venatoria (Oasi di Protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Aree Protette), la cui eccedenza crei situazioni di rischio o potenziale danneggiamento alle colture, circolazione stradale o alle persone;
- iii. **Quadranti**: aree minime o porzione di territorio di dimensioni contenute, ricadenti nell'Unità di Gestione, in cui è stata verificata e accerta la presenza dei capi su cui esercitare il prelievo selettivo. Tali aree rappresentano il luogo fisico di abbattimento, su cui si ha la possibilità di realizzare altane per l'appostamento.

Art. 5

Soggetti Autorizzati alla caccia di selezione

1. La caccia di selezione risponde alle previsioni di cui all'art. 11, *quaterdecis*, comma 5 della L. 248/2005, deve essere realizzata esclusivamente dai cacciatori abilitati al suo esercizio, residenti nella Regione Molise (cacciatori di selezione).
2. Ai fini dell'abilitazione di cui al punto successivo, vengono riconosciuti i titoli equipollenti di abilitazione conseguiti fuori Regione, previa obbligatoria prova pratica di tiro di cui al successivo articolo 7.

Art. 6

Idoneità

1. I cacciatori residenti in Regione Molise acquisiscono l'idoneità alla caccia di selezione tramite la frequenza ad un corso di formazione della durata di 35 ore con massimo 5 ore di assenza, previo il superamento dell'esame di abilitazione da sostenersi dinnanzi all'apposita Commissione composta dal personale Docente che ha effettuato il corso.
2. I corsi sono organizzati dalla Regione, dagli AA.TT.CC., dagli Enti e dalle Associazioni aventi come fine istituzionale la gestione faunistico-venatoria, Lo svolgimento dei corsi verrà tenuto da personale docente dell'Osservatorio Faunistico e fiduciari accreditati, sulla base del programma approvato da ISPRA. Il corso sarà a spese del Candidato, le materie e il numero di partecipanti per sessione saranno stabiliti in base alle direttive ISPRA recepite dalla Regione Molise.
3. Sarà ritenuto idoneo al prelievo selettivo chi frequenterà il corso di formazione per almeno le ore minime richieste e supererà una prova scritta del tipo quiz rispondendo in modo corretto ad almeno all'80% delle 30 domande a risposta multipla (24 quiz) ed una prova orale sulle materie del corso. Al superamento della prova scritta e orale si avrà accesso alla prova pratica di tiro abilitante, da svolgersi presso un poligono di tiro autorizzato e alla presenza di almeno un docente del corso abilitativo.

Art.7

Prova pratica di tiro

1. La prova pratica ha lo scopo di valutare l'abilità e la sicurezza con la quale il candidato affronta l'uso di un'arma da caccia a canna rigata munita di ottica di puntamento. A tale scopo potranno essere riprodotte sul campo situazioni di tiro simili a quelle riscontrabili durante la normale attività di prelievo agli ungulati, esercitate in forma selettiva (a mero titolo di esempio: tiro da altana, ovvero tiro da riparo, ovvero tiro da distesi).
2. Il ruolo di direttore di tiro è affidato al direttore del Poligono affiancato da almeno un membro della Commissione d'esame.
3. Nella prova di tiro, sono consentite esclusivamente le armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm con bossolo vuoto di lunghezza non inferiore a 40 mm; le armi devono necessariamente essere dotate di ottiche di mira con ingrandimenti minimi compresi tra 2.5x e 9x. L'arma deve essere a colpo singolo ovvero a otturatore girevole o lineare, ovvero del tipo semiautomatico ma in questo caso senza l'utilizzo del caricatore o con caricatore avente riduttore a zero colpi ovvero armi rigate con più canne di cui solo una con la camera di cartuccia carica (altre canne devono essere vuote o con salvapercussore).
4. Il candidato deve dimostrare di essere autonomo nella lettura del bersaglio ovvero deve saper utilizzare adeguata strumentazione ottica da osservazione con idonei ingrandimenti e telemetro per la valutazione della distanza.
5. Il candidato deve dimostrare la conoscenza delle elementari norme di sicurezza da osservare in una reale situazione di caccia, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ispezione della camera di cartuccia prima di ogni sessione di tiro, il caricamento con il vivo di volata rivolto in posizione di sicurezza, l'utilizzo della sicura, l'astenersi dal rivolgere l'arma anche se scarica verso cose e persone, etc..
6. Il bersaglio per la prova è quello di cui all'allegato 1 e consiste in una sagoma circolare di cm. 15 di diametro posta a 100 metri o opportunamente ridotta/ingrandita al variare della distanza, eventualmente da collocarsi su una sagoma cartacea raffigurante un cinghiale nella zona dove sono posizionati i punti vitali dell'animale.
7. Per superare la prova di tiro è necessario colpire utilmente il bersaglio, almeno 4 volte con 5 colpi a disposizione per due sessioni di prova di cui una almeno alla distanza di 100 metri.
8. Il punteggio è dato "per penalità" sulla miglior sessione, sommando le penalità dei singoli tiri.
9. La Commissione di verifica si riserva di introdurre eventuali varianti e alternative alle prove pratiche di tiro, anche sulla base di eventuali disposizioni regionali.

10. Per esigenze di sicurezza, al fine di limitare gli incidenti durante il prelievo di selezione per chi abbia conseguito fuori Regione l'abilitazione alla caccia di selezione e intende esercitarla in Regione Molise occorre che la prova di tiro sia revisionata dal personale di cui al comma 2, che certificherà l'esito.

Art. 8

Ammissione ai corsi

1. Possono iscriversi al corso per la caccia di selezione al cinghiale in Molise, ovvero possono chiedere di sostenere la prova di tiro ai fini dell'equipollenza dell'idoneità già posseduta:
 - a. i residenti nella Regione Molise da almeno 3 anni;
 - b. i residenti in Regione Molise, a prescindere dalla data di residenza, se titolari di azienda Agricola/Zootecnica o conduttori di fondo agricolo ricadente nei quadranti dell'unità di gestione;purché:
 - in possesso di regolare porto d'armi uso caccia in corso di validità;
 - dichiarino di avere la proprietà (ovvero si impegnino all'acquisto prima di esercitare il prelievo) dell'arma lunga a canna rigata, idonea uso caccia, di calibro non inferiore ai 6.5x40mm, con ottica di mira con ingrandimenti minimi compresi tra 2.5x e 9x.

Art. 9

Iscrizione all'Albo dei Cacciatori di selezione

1. I cacciatori abilitati al prelievo selettivo per l'esercizio dello stesso saranno inseriti in apposito Albo Regionale, aggiornato annualmente e depositato presso l'Osservatorio Faunistico.
2. L'iscrizione all'Albo ha validità per l'anno venatorio in corso ed è subordinata:
 - a. al possesso del porto d'armi uso caccia in corso di validità, ivi incluso il rinnovo annuale di tutti i rispettivi oneri validativi come previsto dalla norma per l'esercizio venatorio;
 - b. al conseguimento della idoneità alla caccia di selezione o dell'equipollenza per chi ha effettuato l'esame fuori regione. In caso di esame sostenuto fuori Regione, è necessario ottenere l'equipollenza;
 - c. Alla certificazione e/o autocertificazione resa e depositata dal richiedente dell'avvenuta taratura dell'ottica effettivamente montata sull'arma utilizzata;

- d. alla residenza in Regione Molise da almeno 3 anni, ovvero alla residenza in Regione Molise a prescindere dalla data di residenza se titolari di azienda Agricola/Zootecnica o conduttori di fondo agricolo ricadente nei quadranti dell'unità di gestione;
- e. al versamento del contributo di accesso alla caccia di selezione;
- f. alla proprietà di un'arma lunga a canna rigata, idonea uso caccia, di calibro non inferiore ai 6.5x40 mm, con ottica di mira con almeno un ingrandimento compreso tra 2.5x e 9x; l'arma deve essere munita di certificazione con l'ottica effettivamente utilizzata.
- g. alla autodichiarazione dell'aspirante cacciatore di selezione abilitato, di avere/non avere condanne penali o indagini o processi in corso in materia di armi e/o caccia e di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni, la precedente revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione: viste le peculiarità del prelievo di selezione, il cacciatore di selezione deve essere moralmente e giuridicamente incensurabile ed affidabile; l'affidabilità e l'incensurabilità ai fini del presente regolamento si intendono "*in re ipsa*" per chi non ha condanne, indagini o processi penali in corso per fatti legati ad armi o caccia ovvero non si sia reso colpevole di false dichiarazioni, mentre per chi dichiara di avere condanne, indagini o processi in corso per fatti in materia di armi e/o caccia o abbia reso false dichiarazioni, il giudizio del Responsabile della Caccia di Selezione-Regione Molise è insindacabile.

E' fatto obbligo all'iscritto all'Albo dei cacciatori abilitati di comunicare senza indugio all'Osservatorio Faunistico Regionale ogni nuova condanna/iscrizione a suo nome nel Registro degli indagati per fatti legati alle armi e/o alla caccia, per le più opportune valutazioni del caso in merito alla permanenza nell'Albo.

- 3. Nella ipotesi in cui il numero delle richieste per Distretti, Unità di Gestione e/o Quadranti superi il numero massimo di operatori ammessi al prelievo secondo il Piano di Prelievo dell'ISPRA, si procederà alla formazione di una graduatoria, secondo i criteri di cui all'articolo 11.
- 4. ai fini dell'iscrizione all'Albo, il richiedente che non si sia iscritto per due anni consecutivi all'esercizio della caccia di selezione dovrà necessariamente sottoporsi al ricondizionamento per l'esercizio del prelievo di selezione.

Art. 10

Accesso al prelievo selettivo

1. La Regione predispose il Piano di Prelievo in selezione (di seguito denominato Piano); il Piano è articolato per Distretto, Unità di gestione e Quadranti e riporta il numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età.
2. Il cacciatore di selezione abilitato deve presentare richiesta di iscrizione al prelievo selettivo attenendosi alle disposizioni dell'Osservatorio Faunistico, con domanda cartacea da consegnare anche presso la segreteria degli AA.TT.CC, ovvero a mezzo PEC. L' Osservatorio faunistico elabora le graduatorie per le aree secondo le disposizioni del presente disciplinare. Ogni cacciatore di selezione residente abilitato può chiedere di avere precedenza in un solo Distretto, in una sola Unità di Gestione, indicando al massimo due Quadranti; l'accesso al prelievo selettivo nella Regione Molise è concesso agli iscritti all'Albo dei cacciatori di selezione collocati in posizione utile di graduatoria.
3. Il cacciatore di selezione al primo anno di porto d'armi ad uso venatorio potrà praticare solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia, comportanti la sospensione o la revoca della licenza.
4. Il prelievo selettivo, in parziale deroga alla normativa nazionale sul comodato delle armi da fuoco uso caccia, può essere esercitato esclusivamente con arma di proprietà per motivi di sicurezza propria e altrui vista la necessaria conoscenza dell'arma, dell'ottica e delle regolazioni.

Art. 11

Assegnazione delle aree d'intervento

1. Il cacciatore di selezione residente abilitato può esercitare le sue funzioni in tutte le aree di intervento può chiedere di avere la precedenza in un solo Distretto, in una sola Unità di Gestione, in massimo due Quadranti, se il cacciatore di selezione effettuerà la prenotazione in un quadrante in cui non ha la precedenza, l'Osservatorio Faunistico può negargli il permesso invitandolo ad indicare un diverso quadrante qualora quello scelto sia già saturo di cacciatori di selezione che abbiano precedenza in quel quadrante o siano meglio collocati in graduatoria.
2. Fermo restando i requisiti per l'iscrizione all'Albo, nella formazione delle graduatorie saranno presi in considerazione i seguenti requisiti ai fini delle priorità:
 - a. cacciatore di selezione titolare di Azienda Agricola/Zootecnica o conduttore di fondo agricolo ricadente nei quadranti dell'unità di gestione in cui chiede di essere assegnato;
 - b. cacciatore di selezione con ramo di parentela in linea diretta o affine con il conduttore dell'Azienda Agricola/Zootecnica o conduttore di fondo agricolo ricadente nei quadranti dell'unità di gestione in cui chiede di essere assegnato;
 - c. cacciatore di selezione residente nell'unità di gestione in cui chiede di essere assegnato da almeno 3 anni;
 - d. cacciatore di selezione parente in linea diretta o collaterale fino al secondo grado di residenti nell'unità di gestione in cui chiede di essere assegnato; affini solo nel rapporto coniuge con suocero/suocera;
 - e. maggiori annualità consecutive in cui si è effettivamente esercitato il prelievo di selezione;
 - f. concorso di più circostanze di preferenza.
3. Le graduatorie dei cacciatori di selezione sono redatte dall'Osservatorio Faunistico, utilizzando i criteri di cui sopra; le graduatorie saranno depositate presso l'Osservatorio Faunistico dandone comunicazione alla Regione Molise.

Art. 12

Mezzi consentiti per l'abbattimento

1. Sono consentite esclusivamente le armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm con bossolo vuoto di lunghezza non inferiore a 40 mm; le armi devono necessariamente essere dotate di ottiche di mira con almeno un ingrandimento compreso tra 2.5x e 9x eventualmente corredate da strumenti per la visione notturna che rispondano ai requisiti di legge. L'arma deve essere "*a colpo singolo*", ad otturatore girevole scorrevole o lineare, ovvero del tipo semiautomatico ma in questo caso senza l'utilizzo del caricatore o con caricatore avente riduttore a zero colpi, ovvero armi rigate con più canne di cui solo una con la camera di cartuccia carica (altre canne devono essere vuote o con salvapercussore);
L'arma deve essere corredata dalla certificazione prevista al punto g comma 3 dell art. 9 , a proprie oneri.
2. Per la valutazione del capo a distanza, il cacciatore di selezione deve essere munito , sul luogo di caccia, una strumentazione ottica con ingrandimenti idonei.
3. Il cacciatore di selezione deve avere a seguito, sul luogo di caccia, un telemetro idoneo per la valutazione della distanza.
4. La caccia di selezione deve avvenire in forma individuale.
5. L'eventuale sparo da altana è consentito nel rispetto delle distanze minime di sicurezza previste dalla vigente normativa. La eventuale costruzione di ogni nuova altana è soggetta a preventiva comunicazione scritta da inoltrare alla Regione e all'ATC competente per territorio e non dà luogo ad un diritto d'uso preconstituito per il singolo cacciatore. L'altana dovrà essere rimossa ad opera del costruttore.
6. È obbligatorio indossare un capo ad alta visibilità.

Art. 13

Modalità di esercizio del prelievo.

1. La caccia di selezione deve avvenire in forma individuale.
2. Almeno 24 ore prima dell'uscita, bisogna effettuare la conferma della prenotazione contenente anche l'indicazione di eventuali coadiutori abilitati.
3. Il cacciatore di selezione abilitato è tenuto alla compilazione di una scheda riportante i propri dati anagrafici, i dati relativi all'abilitazione, il Distretto, il quadrante ricadente nell'unità di gestione su cui si realizzerà l'appostamento, i giorni e gli orari di uscita/rientro, il numero dei colpi esplosi.
4. Oltre le attrezzature già indicate, nell'esercizio della sua attività il cacciatore di selezione dovrà sempre avere al seguito:
 - a) Scheda di uscita e rientro da compilare sempre, a prescindere dall'abbattimento; b) Scheda per i rilievi biometrici;
 - c) Fascette inamovibili numerate da apporre al tendine d'Achille, dell'arto posteriore del capo abbattuto;
 - d) Cartografia dell'unità di Gestione e i relativi quadranti autorizzati, consentita anche in formato digitale.
5. I capi abbattuti appartengono a colui che li abbatte o li ferisce per primo.
6. I capi da abbattere vengono distinti per età e sesso. Il raggiungimento del sito autorizzato deve avvenire necessariamente con l'arma in custodia e scarica. Ogni spostamento per il cambio della posizione all'interno dei quadranti autorizzati deve realizzarsi con l'arma in custodia e scarica.
7. L'abbattimento dei capi dovrà essere eseguito in appostamento fisso a distanza non superiore ai 100 metri mediante colpo singolo, con l'arma in appoggio e solo dopo aver valutato esattamente il capo da abbattere rispettando le norme venatorie, nonché del presente Disciplinare e di Pubblica Sicurezza.
8. Per motivi etici e di sicurezza, il cacciatore di selezione prima di recuperare il capo abbattuto deve sempre attendere 15 minuti dal momento dell'ultimo sparo, restando in punteria e pronto a esplodere un nuovo colpo per scongiurare l'ipotesi del capo apparentemente abbattuto ma di fatto solo ferito.
9. Per ogni capo abbattuto il cacciatore di selezione deve:
 - a) annotare immediatamente l'evento sulla documentazione fornita;
 - b) applicare la fascetta inamovibile numerata al Tendine d'Achille;
 - c) compilare le schede per la raccolta dei dati biometrici prima di trasportare il capo, completare la compilazione dei dati rimanenti entro le 12 ore;
 - d) realizzare n. 2 rilievi fotografici in digitale del capo abbattuto da trasmettere con immediatezza all'Osservatorio Faunistico ai fini dei controllo preliminari, di cui:
 - n. 1 foto del capo posto sul fianco, per intero e con la fascetta ben visibile;

- n. 1 foto per intero con gli organi genitali visibili;
 - e) Inviare la documentazione presso Osservatorio Faunistico competente per territorio entro 5 giorni.
10. Il cacciatore di selezione deve comunicare ufficialmente all'Osservatorio Faunistico l'avvenuto abbattimento entro e non oltre le 12 ore; in caso di abbattimento di capi che presentino condizioni o comportamenti anomali evidenti (ferite, lesioni del mantello, dermatiti atopiche, ecc) va contattato senza indugio il servizio veterinario / Osservatorio Faunistico.
 11. Il cacciatore di selezione dovrà provvedere alla raccolta del materiale organico per l'esame trichinoscopico secondo quanto previsto dai regolamenti CE nn. 2075/2005 e 1375/2015 e ss.mm.ii.. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, la Regione Molise delega la responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati, fatta salva l'ipotesi documentata della commercializzazione del capo per intero. Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, saranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.
 12. Il cacciatore di selezione può avvalersi, previa comunicazione, dell'ausilio del coadiutore abilitato, cioè di un cacciatore che abbia seguito il corso per la caccia di selezione anche se non è iscritto nell'albo dei cacciatori di selezione. Il coadiutore non può effettuare l'abbattimento ma solo il recupero del capo e il rilievo dei dati biometrici. È fatto divieto assoluto al coadiutore di portare o trasportare armi da fuoco o munizioni.
 13. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di assegnazioni , il mancato esercizio dell'attività di prelievo in concreto in caccia di selezione nelle aree richieste e assegnate, incluse quelle su cui ricade il principio prioritario di assegnazione. Allo scopo precipuo di completare il piano di abbattimento previsto, Osservatorio Faunistico si riserva la facoltà di assegnare i capi e le predette aree a cacciatore di selezione documentalmente più meritevole ovvero a far scorrere la graduatoria senza possibilità di indennizzo.

Art. 14

Recupero dei capi feriti e prelievo errato

1. Nel caso di fuga di animale ferito il cacciatore di selezione deve comunicare prontamente con l'organo di Controllo che a sua volta provvede ad allertare gli eventuali altri cacciatori di selezione presenti nei quadranti della stessa Unità di Gestione; il recupero del capo ferito avviene mediante l'utilizzo del cane da traccia con apposito conduttore abilitato dall'ENCI e con libretto di lavoro.
2. Il prelievo errato non è tollerato. Il cacciatore di selezione che incorre nell'errore è obbligato ad applicare comunque la fascetta a disposizione sul capo abbattuto, a compilare sul posto la documentazione relativa all'abbattimento specificando nell'apposito spazio "prelievo errato"; deve avvisare immediatamente l'Osservatorio Faunistico. Ottemperando a queste disposizioni il cacciatore di selezione salvo eventuale reato, subirà esclusivamente una sospensione breve di n. 6 giornate dall'elenco dei cacciatori di selezione nonché eventuali successive limitazioni nell'assegnazione dei capi.
3. In caso di recidiva inerente il prelievo errato nell'arco dello stesso anno, potranno essere altresì disposte eventuali esclusioni dalla caccia di selezione; nei casi di maggior gravità potrà essere inoltre disposta la revoca della autorizzazione e il rifacimento dell'esame teorico e pratico.

Art. 15

Periodi

1. I tempi e gli orari per la caccia di selezione sono quelli previsti dagli atti autorizzativi dei singoli piani di prelievo che dovranno essere approvati annualmente e collegati al calendario venatorio.
2. La caccia di selezione al cinghiale si svolge nei periodi consentiti, tutti i giorni ad eccezione del martedì e del venerdì, di assoluto silenzio venatorio anche se festivi.
3. Si può esercitare la caccia di selezione dall'alba ad un'ora prima del tramonto; il cacciatore di selezione può altresì anticipare la caccia di selezione fino ad un'ora prima dell'alba e può posticipare la chiusura a due ore dopo il tramonto purché sia munito di idonea strumentazione per analizzare il capo, puntare e sparare in notturna.

Art. 16

Prelievo di urgenza

1. In caso di comprovata necessità riconducibile a potenziale pericolo o pericolosità imminente per le attività umane o per l'incolumità delle persone o per le coltivazioni agricole continuamente danneggiate, saranno autorizzati dall'Osservatorio Regionale, in via straordinaria ed in deroga ad altre norme, i cacciatori di selezione prontamente disponibili e aventi un maggior punteggio attribuito alla prova di tiro o mediante sistema meritocratico derivante da precedenti attività; il prelievo in urgenza così autorizzato in deroga potrà essere esercitato, giusta preavviso ad onere del cacciatore di selezione alla Autorità di vigilanza competente per territorio, da due ore prima dell'alba fino a 4 ore dopo il tramonto con idonea attrezzatura per analizzare il capo, puntare e sparare in notturna, e ogni cautela di legge e buon senso.
2. E' sempre fatto salvo quanto previsto all'art. 19 della Legge 157/92 e ss.mm.ii.

Art. 17

Organi preposti al controllo dell'applicazione del Disciplinare

1. La vigilanza sull'applicazione del presente disciplinare e sul rispetto delle norme in esso contenute è affidata a tutti i soggetti delegati ai sensi della legge regionale e dello Stato, ivi inclusi:
 - a. gli addetti alla vigilanza individuati dalla legge 157/92 e ss.mm.ii.
 - b. gli addetti alla vigilanza individuati dalla Legge Regionale 19/93 e ss.mm.ii
 - c. le Guardie Provinciali;
 - d. l'A.T.C. competente per territorio;
2. Tra i poteri e i compiti degli agenti di vigilanza venatoria rientrano quelli di cui all'art. 36 della Legge Regionale 19/93 e ss.mm.ii..
3. È fatto obbligo agli addetti al controllo di comunicare alla Regione e all'Osservatorio Faunistico eventuali violazioni anche di minima entità, rilevate nel territorio di competenza, ai fini di ulteriori valutazioni di competenza.
4. I provvedimenti disciplinari conseguenti alla presunta o documentata inaffidabilità e alla censurabilità del cacciatore iscritto all'albo dei cacciatori di selezione o aspirante all'iscrizione con riferimento alle annotazioni pregiudizievoli contenute nelle domande di iscrizione all'Albo, sono proporzionali alla (presunta) infrazione e alla recidiva e sono, nell'ordine: rimprovero verbale; rimprovero scritto; sospensione dall'Albo per un massimo di 10 giornate; radiazione dall'Albo (non iscrizione nell'Albo, con riferimento agli aspiranti). I provvedimenti sono assunti a insindacabile giudizio dell'Osservatorio Faunistico e comunicati alla parte con lettera di contestazione che deve descrivere in modo puntuale i

fatti contestati, la conseguenza ipotizzata e la misura cautelare eventualmente adottata; la lettera di contestazione deve essere tempestiva, specifica (si precisa che a seguito di fatti nuovi o delle memorie della parte, è possibile un diverso inquadramento dei fatti e delle conseguenze) e deve contenere la volontà a presentare memorie/riciesta di audizione entro 30 giorni, con l'avviso che in difetto i detti provvedimenti diverranno definitivi. Le memorie/audizioni verranno valutate da una commissione di 3 esperti in materia, nominati dall'A.T.C. competente. Essendo la caccia di selezione una concessione, non è possibile chiedere/ottenere alcun rimborso/risarcimento in caso di misure cautelari/cancellazione dall'albo, neanche nella ipotesi di revoca delle misure cautelari/disciplinari/valutative.

Art. 18

Norme di Sicurezza

1. Vigono le ordinarie norme di Pubblica Sicurezza e buon senso operanti in regime di prelievo venatorio.

Art. 19 Disposizioni finali

1. Divieti:

- a. durante il periodo dell'esercizio del prelievo in selezione è fatto divieto, all'interno dei settori di caccia, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. È altresì vietato ai cacciatori di collocarsi in attitudine di caccia nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati nel calendario venatorio regionale;
- b. durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi veicolo fuoristrada per scovare o inseguire il selvatico, ferma restando la possibilità di utilizzo di mezzi per il trasporto degli animali abbattuti;


2. Sanzioni:

Ferme restando le valutazioni sulla affidabilità del cacciatore di selezione da cui la sospensione/cancellazione dall'Albo a valutazione del Responsabile della caccia di selezione:

- a. alle violazioni compiute durante la caccia di selezione sono applicate le sanzioni previste dalla legge del 11/02/1992 num.. 157 e ss.mm.ii e quanto previsto dalla legge Regionale del Molise del 10/08/1993 num. 19 e ss.mm.ii;

- b. le presenti disposizioni potranno subire anche nel corso dell'anno venatorio modifiche e/o integrazioni in conseguenza di eventuali emanazioni di direttive circa modalità e criteri di attuazione delle diverse procedure, Funzioni, Figure tecniche, Aree d'intervento, Soggetti Autorizzati alla caccia di selezione, Idoneità, Prova pratica di tiro, Ammissione ai corsi, Albo, Accesso al prelievo selettivo, Assegnazione delle aree d'intervento, Mezzi consentiti per l'abbattimento, Modalità di esercizio del prelievo, Recupero dei capi feriti e prelievo errato, Periodi, Prelievi di urgenza, Organi preposti al controllo e Norme di sicurezza;
- c. per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività venatoria.

Modello di bersaglio fornito



Modello di bersaglio fornito (Allegato 1)